



Tribunale Ordinario di Caltagirone
Sezione Unica Civile

Ordinanza di vendita con delega delle operazioni ex art. 591 bis c.p.c.

Nella causa civile iscritta al n.r.g 1588 /2014
promossa da:

BANCA MONTI DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ATTRICE

CONTRO

SICILIA S.P.A.

REALE MUTUA, RISCOSSIONE

CONVENUTO

sciogliendo al riserva introitata nell'odierna udienza del 1 ottobre 2020:

Il giudice dot. Vincenzo Alfio Filippello

Vista la richiesta del creditore procedente, letti gli atti della procedura sopra indicata,

vista la relazione depositata il 2/9/2020 dal professionista delegato dr. Notaio Filippo Ferrara, dalla quale risulta essere stato infruttuoso il tentativo di vendita del 20/3/2018;

rilevato che il prezzo base può essere ridotto sino a un quarto;

Vista la l. 6 agosto 2015 n. 132 di conversione del d.l. 27 giugno 2015 n. 83; letto l'art. 503 c.p.c. e ritenuto che non si ravvisa, di regola, la probabilità che la vendita con incanto ex art. 576 c.p.c. possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima;

ritenuto, tuttavia, che, qualora il delegato, in presenza di specifiche circostanze, dovesse ravvisare la probabilità che la vendita all'incanto abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima ne riferirà al giudice che provvederà ad emettere nuova ordinanza;

ritenuto che appare opportuno che le nuove vendite si svolgano con le regole di cui alla delega originaria;

DISPONE

lo svolgimento di un nuovo tentativo di vendita, con assegnazione di ulteriore termine di mesi 12 dalla data odierna, onerando il creditore IFIS NPL, che oggi ha formulato la richiesta, ad eseguire al versamento dell'acconto per fondo spese;

Rimette gli atti al delegato per gli ulteriori due tentativi previsti nella ordinanza di delega, effettuando tuttavia le ulteriori integrazioni alla ordinanza di vendita che seguono:

1. Non si provvederà alla pubblicità sui giornali, salvo che il creditore ne faccia esplicita richiesta.
2. Il termine versamento del prezzo per l'aggiudicatario sarà di 120 giorni.
3. La pubblicità da ora in avanti va effettuata (ferme le ulteriori pubblicità commerciali sui siti) non più sull'albo del Tribunale ma sul portale delle vendite pubbliche.

A tal fine il delegato fissa tentativo di vendita (entro 90 giorni dalla presente comunicazione), individuando il giorno, l'ora, il luogo e termine deposito offerte.

Quindi il delegato comunicherà l'avviso di vendita al creditore, il quale entro **60 giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte effettua il versamento sul portale del contributo**



necessario alla pubblicazione più oneri bancari. Il creditore consegnerà la ricevuta di tale versamento al professionista delegato **almeno 55 giorni prima** del termine fissato per il deposito delle offerte.

Con tale ricevuta il professionista delegato potrà – quale soggetto legittimato alla pubblicazione – provvedere alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche.

Restano fermi i termini di 45 giorni necessari per la pubblicità sul sito astegiudiziarie.it e gli altri siti indicati nella ordinanza del 20.10.2016. Le spese per tali pubblicità sono direttamente a carico del superiore creditore.

Si precisa che il mancato rispetto del termine per effettuare il versamento (pagamento contributo portale vendite) e la mancata consegna della ricevuta del versamento nei termini sopra evidenziati da parte del creditore al delegato comporteranno la estinzione della procedura.

Rinvia al fine di verificare l'esito di quanto sopra disposto all'udienza del 3 marzo 2022

Si comunichi.

Caltagirone, 1 ottobre 2020

G.O.T.

II

Avv. Vincenzo Alfio Filippello

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

